



CRITERI E MODALITA' PER PER IL CONFERIMENTO INCARICHI IN DIFESA DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (D.G.C. N.112 DEL 7.6.2022)

INDICE

- Art.1 Incarichi da conferire e condizioni per il conferimento
- Art.2 Criteri per la scelta dei professionisti esterni.
- Art.3 Requisiti tecnico professionali
- Art.4 Criteri per la determinazione dei compensi
- Art.5 Norme comuni per gli incarichi conferiti dal Comune
- Art.6 Fattispecie escluse dall'applicazione del presente regolamento.

Art.1
INCARICHI DA CONFERIRE E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO

Nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali (ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge), l'Amministrazione Comunale, mediante atto di Giunta, conferisce a legali esterni del libero foro, dotati di comprovata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia, incarichi di patrocinio alle liti, consistente nell'affidamento di un mandato a rappresentare e difendere il Comune di Porto San Giorgio in giudizio, in cui sia parte attiva o passiva, in via esclusiva o con mandato congiunto e/o disgiunto.

Nei casi in cui è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali (ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge), il conferimento ad avvocati del libero foro di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune in cause attive o passive in cui l'Amministrazione comunale parte, in tutti i gradi di giudizio e relative fasi, potrà essere disposto nei seguenti casi:

- a) quando sussistono esigenze straordinarie ed eccezionali di lavoro e contestuale carenza di personale assegnato al Servizio competente in materia, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo (coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro congruamente motivati);
- b) quando si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, eventualmente in considerazione del valore del bene oggetto di contenzioso o in ragione della valenza strategica della questione, o in considerazione della specialità della materia o dell'importanza del foro di competenza della causa, adeguatamente da precisare;
- c) quando il contenzioso sia collegato ad altri affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni (casi di connessione oggettiva);
- d) quando vi sia la necessità di affidare la difesa allo stesso libero professionista al quale altri soggetti pubblici hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale dell'Ente non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);
- e) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti comunali o dove siano presenti situazioni d'incompatibilità previste dalla legge o nelle quali sia condizionata l'indipendenza professionale dei dipendenti del Servizio competente in materia, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte, ad esempio di amministratore, di consigliere o di dipendente dell'Amministrazione o di ente dipendente;
- f) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagiata e non può essere facilmente raggiunta dai dipendenti del Servizio competente in materia, se non con grave dispendio di tempo e di mezzi;
- g) quando si presenti un contenzioso che, pur non riguardando questioni d'importanza strategica per l'Amministrazione, eventualmente anche in termini di valore delle cause, si contraddistingua per la sua straordinaria serialità e, pertanto, rappresenti una mole di lavoro che, sommata all'altro contenzioso in carico al Servizio competente in materia, comporti il sacrificio o l'affidamento all'esterno di cause di maggiore importanza e valore strategico;
- h) quando vi siano altre ragioni particolari, da valutarsi e precisarsi caso per caso, che giustifichino il mandato congiunto e disgiunto con uno o più legali esterni.

Art.2
CRITERI PER LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

L'incarico verrà formalizzato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Il professionista sarà individuato mediante confronto concorrenziale con altri colleghi. L'incarico verrà affidato a quello che avrà presentato la migliore offerta (sul corrispettivo esposto per fasi), rispetto all'eventuale importo massimo di compenso esposto dall'Ente, previo confronto concorrenziale fra cinque legali iscritti nell'elenco della specifica sezione o sottosezione di contenzioso interessata.

Qualora motivate esigenze del contenzioso lo richiedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: urgenza e tempi ridotti nella articolazione della difesa; particolare complessità e/o specificità della fattispecie; particolare importanza e/o strategicità della questione per gli interessi del Comune; precedenti procedimenti analoghi, con esito favorevoli, gestiti dal professionista; ecc.), motivazioni da riportarsi nella proposta di incarico, la Giunta Comunale, su proposta del Dirigente competente, potrà individuare il professionista mediante interpello diretto.

In caso di necessità di ricorso ad avvocati del libero foro, in relazione al contenzioso di tipo seriale e/o routinario (es. sinistri in franchigia, appelli avverso provvedimenti del Giudice di Pace, opposizione a decreti ingiuntivi, ricorsi per d.i., ecc.), il Servizio Legale dell'Ente procederà ad individuare il professionista in via preferenziale, tra avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Fermo con età inferiore ad anni quaranta, al fine di agevolare ed incentivarne la crescita professionale, nel quadro delle politiche locali di sostegno al lavoro giovanile.

Nei casi di contenzioso in materia di edilizia, urbanistica, espropriazioni, appalti (lavori, servizi, forniture) l'individuazione potrà avvenire prescindendo dall'età e puntando sulla maggiore esperienza e professionalità pregressa in dette materie.

In ogni caso, la individuazione del professionista andrà porta in approvazione, in apposita proposta di DGC, avendo cura di motivare la scelta

- sulla base di criteri obiettivi connessi alle precedenti esperienze professionali, alla consequenzialità dei gradi di giudizio, alla complementarietà degli incarichi ed eventualmente all'urgenza, temperando, nel caso, la rotazione degli incarichi con l'esigenza di efficacia dell'attività difensiva;
- tenendo ben presente il compenso da corrispondere proporzionandolo alle varie fasi del giudizio espletate ed anche ad una maggiore convenienza per l'Ente, tenuto conto delle tariffe professionali;
- tenendo conto di quei professionisti che hanno effettivamente svolto gli incarichi affidati e, nella maggior parte dei casi, i contenziosi hanno avuto esiti positivi per l'Ente;
- interpellando singolarmente o rose di professionisti che non siano incompatibili con l'incarico da assumere;

Art.3

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

I professionisti da interpellare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

Non potranno essere interpellati coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Porto San Giorgio.

Art.4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, al termine dell'incarico, il professionista ha diritto al compenso definito in sede di affidamento dell'incarico salvo quanto previsto al successivo 4 comma.

Nel caso in cui alcune fasi del patrocinio (studio della controversia; introduttiva ivi compresa eventuale cautelare; istruttoria e/o trattazione; decisoria) non dovessero essere svolte il professionista non avrà diritto al compenso per tali fasi.

Il compenso è erogato previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione.

Non sono previsti anticipi, salvo per i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo, notifiche) che devono, comunque, sempre essere motivati.

In particolare:

1) di norma i professionisti saranno invitati a formulare la loro offerta su un preventivo di base all'uopo predisposto dall'Ufficio legale dell'Ente;

2) in deroga al criterio di cui al punto 1, nei casi in cui l'Ente non predisporrà alcun preventivo di base, i professionisti si impegnano ad applicare, al momento della formulazione dell'offerta, i seguenti criteri:

a) l'importo pattuito, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore al valore medio di cui al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

b) limite del 10% per il rimborso forfettario delle spese generali;

c) rinuncia all'applicazione della maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27 del DM n. 55/2014;

d) impegno ad applicare nelle cause di valore superiore a € 520.000,00 incrementi non superiori al 10%;

e) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, si applica come valore di riferimento medio lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal DM n. 55/2014, salvo i casi di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente motivati e, comunque, sempre contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;

f) il preventivo deve comprendere anche i costi di domiciliazione di cui al successivo punto 6);

2) per i successivi gradi del medesimo giudizio eventualmente affidati allo stesso avvocato, si applicano le stesse riduzioni concordate per il giudizio di primo grado;

3) con l'espressione "termine dell'incarico", s'intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dall'Amministrazione, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile al recupero o, comunque, l'aver fornito ogni indicazione volta al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'aver fornito parere in tal senso;

4) in caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, al professionista spetta la maggior somma liquidata dal giudice, facendosi carico della successiva attività di recupero della stessa. Nel caso di infruttuoso esperimento di tale recupero il Comune non potrà essere chiamato a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligato per la sola parte originariamente pattuita. In caso di recupero ed introito della maggior somma da parte del professionista, questi rimarrà obbligato all'eventuale restituzione nella denegata ipotesi di riforma della sentenza in senso sfavorevole in secondo e/o terzo grado, tenendo quindi indenne il Comune da "tale maggior compenso percepito".

5) qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione,

dettagliatamente motivata ed in forma scritta. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del Comune, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista;

6) nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'Avvocato incaricato, che provvederà anche a versagli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Art.5

NORME COMUNI PER GLI INCARICHI CONFERITI DAL COMUNE

Si individuano le seguenti norme comuni agli incarichi conferiti dall'Amministrazione:

1) Il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico, come è il sindaco (Cass. Cass. civ. VI, 16-02-2012, n.2266). L'esatta individuazione dei compensi deriva dall'offerta formulata in sede di comparazione e successiva deliberazione di Giunta a cui fa seguito l'impegno di spesa a cura del dirigente dell'Ufficio legale dell'Ente.

2) qualora motivi di opportunità lo richiedano, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, in via opzionale, incarichi di patrocinio legale in forma congiunta o disgiunta con altri legali;

3) nel caso di estinzione del processo per qualunque causa, il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte senza diritto ad indennizzi o somma a qualsiasi titolo;

Art.6

FATTISPECIE ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le presenti linee guida non si applicano quando la difesa in giudizio dell'Amministrazione viene affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse.

In tal caso, il Comune si limita ad assumere la relativa deliberazione d'incarico demandando alla Compagnia assicurativa l'individuazione del nominativo del legale e specificando, espressamente nel provvedimento, che di tale fattispecie si tratta e senza oneri per l'Ente.